



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE SALE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI SUL TERRITORIO DI ARDEA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 26 giugno 2019

INDICE

	Pag.
Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE ISTANZA	3
Art. 3 CARATTERISTICHE DEI LUOGHI	3
Art. 4 VINCOLO DI DESTINAZIONE A SALA MATRIMONI	3
Art. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI	4
Art. 6 COMMISSIONE TECNICA ED ESAME DELLE OFFERTE PRESENTATE DAI SOGGETTI PRIVATI	4
Art. 7 ISTITUZIONE DI SALE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA	5

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione di nuove sedi destinati alla celebrazione dei matrimoni con rito civile, in affiancamento alle due sale matrimoni istituzionali (Palazzo Comunale e Sala Consiliare). I siti, per essere considerati di interesse ed istituzionalmente idonei alla celebrazione dei matrimoni civili, devono possedere una consolidata ed oggettiva rilevanza, storica, culturale, ambientale ovvero turistica, essere normalmente aperti al pubblico ed infine avere caratteristiche tali da poter ospitare in via immediata la celebrazione dei matrimoni con rito civile, senza necessità di autorizzazioni, nulla osta e senza dover realizzare opere strutturali o infrastrutturali per le quali, l'eventuale stipula della convenzione di cui al presente Regolamento, non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione, come previsto al successivo art. 3.

Art. 2 SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE ISTANZA

La proposta per l'istituzione di nuove sale per la celebrazione di matrimoni civili può essere presentata da soggetti pubblici e privati purché proprietari dei beni immobili a tal fine offerti o comunque titolari di un vigente rapporto giuridico per l'utilizzo pluriennale della struttura candidata. L'Amministrazione Comunale, a seguito di procedure ricognitive interne promosse dalla struttura competente in materia di patrimonio ovvero da altre articolazioni della macrostruttura, individua nuove sale per la celebrazione di matrimoni civili presso immobili di proprietà.

Art. 3 CARATTERISTICHE DEI LUOGHI

I luoghi proposti per la celebrazione dei matrimoni civili devono caratterizzarsi per rilevanza, storica, culturale, ambientale ovvero turistica, così da assicurare i caratteri della solennità e dell'istituzionalità della celebrazione e, al contempo, soddisfare l'esigenza di socialità della cerimonia, come ormai diffusamente avvertita dalla collettività. Il sito per essere considerato idoneo, qualora fosse costituito da uno spazio aperto, deve essere necessariamente dotato in loco di un edificio, legato da vincolo pertinenziale, dove istituire l'Ufficio dello stato civile di cui all'art. 106 del codice civile e delle direttive emanate con circolari ministeriali. L'istituzione della sala matrimoni non costituisce e non può costituire in alcun modo autorizzazione o titolo abilitativo per l'esecuzione di opere, interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso, restando fermo, a tal fine, quanto previsto dalle norme vigenti in materia e dalle relative procedure.

Art. 4 VINCOLO DI DESTINAZIONE A SALA MATRIMONI

Le sedi da destinarsi a sale per la celebrazione di matrimoni civili, di proprietà di soggetti diversi da Ardea, devono essere giuridicamente poste nella disponibilità dell'Amministrazione con carattere di esclusività ed in modo continuativo. Nel caso in cui il luogo proposto costituisca porzione di un più ampio sito suscettibile di utilizzi promiscui, il requisito dell'esclusività richiede una precisa delimitazione fisica dello spazio che si intende riservare in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni. La continuità della destinazione si considera soddisfatta anche nell'ipotesi di utilizzo frazionato nel tempo, riservando cioè il sito – o una parte del medesimo – alla celebrazione dei matrimoni solo in determinati giorni della settimana o del mese, purché tale destinazione abbia carattere duraturo e comunque non occasionale. Gli orari per la celebrazioni dei matrimoni civili,

distinti per le giornate feriali, prefestive e festive, sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale competente in materia di stato civile.

Art. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

L'Amministrazione provvede, con apposito avviso pubblico annuale, al reperimento delle proposte di istituzione delle sale per la celebrazione di matrimoni civili da parte dei soggetti privati, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti nel medesimo bando. Le domande di partecipazione devono essere corredate da ogni elemento utile ad illustrare la tipologia dell'immobile proposto, le modalità di utilizzo e la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso alle disposizioni del presente Regolamento nonché contenere la proposta economica dell'offerta, quantificata con le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 6 COMMISSIONE TECNICA ED ESAME DELLE OFFERTE PRESENTATE DAI SOGGETTI PRIVATI

E' istituita una apposita Commissione Tecnica per la valutazione dei requisiti dei soggetti privati partecipanti all'Avviso Pubblico, per l'esame della proposta e la verifica del rispetto delle modalità di partecipazione al bando nonché per l'esame delle offerte economiche presentate dai medesimi. La Commissione è presieduta dal Dirigente della struttura competente in materia di stato civile e composta da rappresentanti degli uffici competenti nei settori del patrimonio, ambiente, sviluppo economico e attività produttive. Il soggetto privato presenta una offerta economica costituita da due componenti:

a) una quota fissa mensile, indipendente dall'effettiva celebrazione di matrimoni, in quanto correlata alla istituzione stessa della sala, a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione passiva di cui al vigente Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, ai sensi del quale lo sponsor ottiene la pubblicizzazione della propria immagine tramite l'attività stessa della Pubblica Amministrazione;

b) una quota variabile che si aggiunge alla quota fissa mensile, correlata all'effettiva celebrazione dei matrimoni, da corrispondere per ciascuna cerimonia. Per la valutazione di congruità delle quote fissa e variabile, la Commissione predispose tre classi di merito, a seconda della rilevanza, storica, culturale, ambientale ovvero turistica del sito proposto.

L'offerta economica della quota variabile non può essere inferiore: a) per la prima classe, al doppio della tariffa annualmente stabilita per la fruizione del servizio a domanda individuale per la celebrazione di matrimoni presso le sale istituzionali del Comune, come prevista per i futuri sposi non residenti ad Ardea; b) per la seconda classe, alla corrispondente tariffa annualmente stabilita per la fruizione del servizio a domanda individuale per la celebrazione di matrimoni presso le sale istituzionali del Comune, come prevista per i futuri sposi non residenti a Ardea; c) per la terza classe, alla metà della tariffa annualmente stabilita per la fruizione del servizio a domanda individuale per la celebrazione di matrimoni presso le sale istituzionali del Comune, come prevista per i futuri sposi non residenti ad Ardea. Resta fermo ed a carico dei futuri sposi il contemporaneo obbligo di corrispondere il diritto per la celebrazione del matrimonio previsto dalla vigente tariffa dei servizi a domanda individuale.

La Commissione redige una graduatoria dei siti ammessi, sulla base del valore complessivo della proposta economica. All'esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione Tecnica, la Giunta, previo parere consultivo delle Commissioni Attività Produttive e Cultura, delibera l'istituzione di sale per la celebrazione dei matrimoni civili nel numero massimo di 20 (venti), in sede di prima applicazione del presente Regolamento, ed approva lo schema tipo di convenzione da sottoscrivere con i soggetti privati. Nel caso di valutazione negativa, la Commissione comunica al partecipante tale esito, corredato delle relative motivazioni. Tale comunicazione costituisce provvedimento di rigetto dell'istanza, che non pregiudica o limita in alcun modo la possibilità di partecipazione ai successivi avvisi pubblici.

Art. 7 ISTITUZIONE DI SALE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA

L'atto convenzionale che regola i rapporti tra l'Amministrazione ed il soggetto privato titolare del sito per la celebrazione dei matrimoni civili, prevede l'inderogabile presenza alle cerimonie di almeno due ufficiali dello stato civile, in qualità di celebrante e rogante, quali unici soggetti legittimati ex lege al perfezionamento del rito civile del matrimonio. Tutte le attività di organizzazione della cerimonia sono ad esclusivo carico del soggetto privato, senza alcun intervento o contribuzione diversa dalla partecipazione degli ufficiali di cui al precedente comma da parte del Comune, che deve essere espressamente esonerato e sollevato nel contratto da ogni responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o per fatto illecito, nei confronti del proponente l'istituzione della sala, del gestore di questa e dei futuri sposi. La Convenzione ha la durata di un anno, senza tacito rinnovo, a decorrere dalla data di stipula. L'atto convenzionale contiene una clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del soggetto privato, salvo l'ulteriore risarcimento del danno, nonché una specifica clausola di recesso, in favore del Comune di Ardea, esercitabile in ogni momento per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza preavviso e senza penalità, rimborsi e risarcimenti di alcun genere. Analoga clausola di recesso per gravi motivi è inserita in favore del soggetto privato, con preavviso di almeno due mesi.

ART. 8 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla delibera di Consiglio Comunale con il quale è stato approvato e verrà pubblicato per i successivi 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Ardea.